

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1967

(67<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**  
e del Vice Presidente **DARE'**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2089) (D'iniziativa dei senatori Rosati e Zenti) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE (Darè) . . . . . Pag. 671  
CORNAGGIA MEDICI . . . . . 671

« Riordinamento e ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in La Spezia » (2437) (D'iniziativa del senatore Morandi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici) . . . . . 671, 675  
ALBARELLO . . . . . 673  
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 674  
ZENTI, *relatore* . . . . . 672

« Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, della speciale elargizione prevista a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di

polizia caduti vittime del dovere » (2471)  
(Discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici) . . . . . Pag. 659, 660  
662, 663  
CREMISINI . . . . . 661, 662, 663  
DARE' . . . . . 659, 662  
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 660, 661, 662  
PIASENTI, *relatore* . . . . . 659, 662, 663

« Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (2472) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici) . . . . . 663  
VICE PRESIDENTE (Darè) . . . . . 667  
CARUCCI . . . . . 665  
CORNAGGIA MEDICI . . . . . 666  
DARE' . . . . . 664  
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 665  
ZENTI, *relatore* . . . . . 663, 664

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere ».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

« Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare » (2484) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Darè) . . . . . Pag 667, 669, 671  
 ALBARELLO . . . . . 668, 669, 671  
 CORNAGGIA MEDICI, f.f. relatore . . . . . 668, 669  
 GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 669  
 VALLAURI . . . . . 669, 671

« Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (2486) (D'iniziativa del senatore Zenti) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici) . . . . . 656, 657, 658  
 BONALDI . . . . . 656  
 DARE' . . . . . 656  
 GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 656, 657, 658  
 PIASENTI, relatore . . . . . 658  
 ZENTI . . . . . 657, 658

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Cremisini, Darè, De Dominicis, Fanelli, Garavelli, Giorgi, Morandi, Piasenti, Polano, Roasio, Traina, Vallauri e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Santero.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Zenti: « Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento**

**di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (2486)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zenti: « Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare ».

Informo che è pervenuto, nel frattempo, il parere della Commissione finanze e tesoro, la quale comunica di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

BONALDI. Nel corso della precedente discussione avevo sollevato delle perplessità sull'opportunità di approvare il disegno di legge in esame. Tali perplessità sono venute meno a seguito di ulteriori informazioni; ragione per cui dichiaro ora di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

DARE'. Se non sbaglio, nella precedente seduta il Governo dichiarò di rimettersi alla Commissione: perchè, v'è qualche contrasto?

PRESIDENTE. In effetti il sottosegretario Guadalupi ha manifestato talune perplessità.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo ha ritenuto e ritiene opportuno rimettersi alle decisioni del Senato per rimanere coerente con l'atteggiamento in precedenza assunto. Infatti, trattandosi di un solo settore delle Forze Armate e di un provvedimento di carattere temporaneo, il nostro atteggiamento era di non dar luogo a modifiche parziali e frammentarie della legislazione.

DARE'. Ho letto sul comunicato della precedente riunione di emendamenti che il Governo ha proposto.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

**PRESIDENTE.** Sì, ed anzi vorrei sapere dall'onorevole Guadalupi se il Governo è sempre dell'avviso di dar corso a quella proposta.

**GUADALUPI,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Laddove la Commissione dovesse insistere e ritenere che il disegno di legge in esame debba essere approvato, d'intesa col relatore e col proponente suggeriamo una modifica di carattere puramente tecnico all'articolo 2.

**ZENTI.** Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge non ha carattere di novità per un motivo che il Governo ben conosce: esso, infatti, costituisce una necessaria estensione dei limiti di cui alla legge 4 dicembre 1966, n. 1066, della quale pure ebbi l'onore di essere il proponente. Quella legge sembrò risolvere un certo problema; alla luce dei fatti — nulla mai è perfetto negli uomini e nelle cose — non l'ha risolto integralmente. Con il disegno di legge in esame si colmano le lacune che sono emerse, cosicchè esso può essere ritenuto appendice della legge del 1966.

Credo di dover dare ragione al Governo quando afferma di voler essere coerente con la sua impostazione; senonchè tutti conosciamo — se non altro per averne trattato a lungo in sede di esame del bilancio preventivo per il 1968 — la portata dei problemi del riordinamento e dell'avanzamento, per la cui soluzione saranno necessari molto tempo e notevole impegno. D'altronde, mi sembra che questa appendice alla legge del 1966 non crei confusione nella situazione attuale, in quanto si tratta di ammettere a valutazione, non di promuovere, un'aliquota leggermente superiore di tenenti colonnelli e di colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, così da consentire un maggior raggio di esame delle migliori qualità degli ufficiali superiori tra i quali scegliere coloro che saranno promossi.

Nulla avrei in contrario, per quanto mi compete, all'accettazione dell'emendamento del Governo; però proporrei, poichè si deve modificare l'articolo 2, di sopprimere, alla

quarta e quinta riga, la parola « annualmente », pleonastica, dato che in precedenza si precisa per quali anni il provvedimento ha efficacia.

**GUADALUPI,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Dissi e confermo — anche per rispondere più esaurientemente alla osservazione del senatore Darè — che il disegno di legge in esame presenta due aspetti in uno: da un lato l'allargamento della platea dei candidati alla promozione, dall'altra una situazione possibile di svantaggio per coloro i quali, in applicazione della legge 4 dicembre 1966, n. 1066 — la legge base, che con l'iniziativa del senatore Zenti dovremmo modificare — sapevano di rientrare in un determinato numero di soggetti a valutazione. Aggiunsi che tale pregiudizio si potrebbe determinare anche ove fossero posposti nella graduatoria di merito. In sostanza, manifestai la preoccupazione che, con un provvedimento sia pure temporaneo, di allargamento da un quinto a un quarto dell'area di valutazione di determinati ufficiali, poteva determinarsi una situazione di svantaggio per coloro i quali, avendo già fatte delle fondate previsioni in base alla vigente legge sull'avanzamento, vedrebbero diminuite in una certa misura le loro legittime aspettative dal concorso nello stesso scrutinio di pari grado chiamati a valutazione con anticipo. Tengo a sottolineare ciò perchè proprio queste erano e rimangono le principali ragioni delle perplessità del Governo e, in primo luogo, del Ministero della difesa, pur avendo presente che l'iniziativa del senatore Zenti è condivisa dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per l'anno 1967 il numero dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale da ammettere a valutazione è fissato, in deroga a quanto previsto dalla

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, in un quarto dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1968, 1969 e 1970 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere annualmente a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, numero 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati.

A questo articolo il Governo ha proposto due emendamenti, il secondo ripreso oggi dal senatore Zenti, tendenti: l'uno a sostituire le parole iniziali « Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1968, 1969 e 1970 » con le parole: « Per gli anni 1967, 1968 e 1969 », l'altro a sopprimere la parola « annualmente ».

Il proponente è d'accordo su tutti e due?

Z E N T I . Sì.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Date le finalità che il provvedimento persegue, è opportuno che, visto l'orientamento favorevole della Commissione, esso divenga operante già da questo anno.

P I A S E N T I , *relatore*. Anch'io sono d'accordo sugli emendamenti, trattandosi oltre tutto di rispettare una certa analogia con l'articolo 1.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esatto.

P R E S I D E N T E . Possiamo considerare tra loro collegati i due emendamenti, nel senso che l'articolo 2 dovrà essere così formulato:

« Per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere a valuta-

zione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1967, ai sensi dei precedenti articoli.

(È approvato).

Siamo stati tutti concordi sulla opportunità del provvedimento e sulla necessità di una sua sollecita applicazione. Ragione per cui propongo di aggiungere un nuovo articolo 4 così formulato.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Z E N T I . Sono d'accordo e mi associo alla proposta.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domnada di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 4 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, della speciale elargizione prevista a**

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)**favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere » (2471)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca, poi, la discussione del disegno di legge: « Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, della speciale elargizione prevista a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

**P I A S E N T I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Sottosegretari, il disegno di legge in esame potrebbe essere approvato senza bisogno di alcuna illustrazione, tanto è avvertito dalla nostra sensibilità, particolarmente acuitasi in questi ultimi tempi in cui in almeno due regioni d'Italia si è reso ricorrente il pericolo quotidiano per la vita degli appartenenti alle nostre Forze armate. Credo tuttavia sia doveroso riguardo alla Commissione spendere qualche parola per ricordare i precedenti.

Essi consistono, anzitutto, nel decreto-legge del 13 marzo 1921, n. 261, con il cui articolo 14, data la particolare durezza dei tempi, fu stabilita un'indennità speciale di lire 8.000 a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere. Successivamente, la misura dell'indennità fu aumentata, tenuto conto anche del diverso potere di acquisto della moneta, a lire 300.000, 400.000 e 500.000 rispettivamente per le famiglie dei militari di truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali. Ora, il disegno di legge governativo di cui ci stiamo occupando stabilisce una indennità di lire 2.000.000 a favore delle famiglie di tutti gli appartenenti alle Forze di polizia o alle altre Forze armate, indipendentemente dal grado, caduti vittime del dovere.

Si tratta di una modificazione — a parte la misura dell'assegno — sulla quale ritengo tutti siamo d'accordo, in quanto il lutto, il vuoto lasciato da una persona, il disagio

di una famiglia per una perdita così grave e repentina sono evidentemente uguali, quale che sia la posizione sociale e gerarchica del caduto.

Con le nuove disposizioni, tutti coloro che cadranno vittime del dovere (uso il futuro perchè certe situazioni sono purtroppo ben lungi dall'essere chiarite, per quanto il nostro auspicio sia per un rapido avverarsi di tale evento) avranno per lo meno la garanzia che lo Stato interverrà con un segno tangibile della sua solidarietà, con questa indennità di 2 milioni di lire, la quale rappresenta qualche cosa di più significativo della modesta cifra della quale abbiamo avuto occasione di occuparci in sede di esame del bilancio della difesa.

Con questo disegno di legge si viene incontro ad una esigenza che è sentita non soltanto dall'opinione pubblica ma particolarmente da coloro che, come noi, seguono con più vicino interesse lo sforzo quotidiano delle Forze armate nell'adempimento di un dovere, che può essere specialmente duro nelle regioni a cui ho alluso, ma che, comunque, è sempre un dovere compiuto in spirito di disciplina e di ottemperanza ai canoni sacri della Costituzione della Repubblica.

Il relatore non ha nulla da aggiungere se non — indipendentemente da quella che è la stesura della legge — il suo auspicio più cordiale ed affettuoso alle Forze armate impegnate nei diversi settori che non ci sia mai da far ricorso alle provvidenze disposte da questo disegno di legge. È un augurio che ritengo condiviso dai colleghi e al quale tanto vivamente vorrei sperare corrispondesse la realtà di domani.

**D A R E' .** Signor Presidente ed onorevoli colleghi, su questo disegno di legge io non posso che essere d'accordo, soprattutto perchè penso che la tempestività stessa del provvedimento possa lenire in certa qual misura le attese delle povere famiglie che sono state private di un loro membro.

Perciò mi dolgo del fatto che, mentre il Ministro della difesa ha avuto questa sensibilità ed ha presentato, di concerto con gli altri due Ministri, il disegno di legge oggi al nostro esame, il Ministro dell'interno non

ha ancora risposto alla mia interrogazione urgente — rivoltagli a seguito della folle e tragica sparatoria avvenuta a Milano ad opera di alcuni malviventi e nella quale un camionista è rimasto fulminato sul suo automezzo — in cui facevo presente l'opportunità che il Governo desse qualcosa alle vittime civili di questi eventi. Vediamo infatti, che alcuni pazzi furibondi, quali sono i banditi di oggi, non badano alle persone, ai bambini, agli studenti, agli operai e agli impiegati, per la cui morte in tali casi i familiari non hanno altro in cui sperare se non, forse, in una assicurazione sulla vita previdenzialmente contratta prima di questi fatti luttuosi. Io riconosco che il Ministero dell'interno ha dato dieci milioni — suppongo dopo la mia interrogazione — a quel mutilato che contribuì alla cattura dei banditi e che poi morì di crepacuore; però mi rammarico che non si veda la necessità di provvedere con un largo stanziamento anche ai civili che sono vittime ancor più innocenti di queste sparatorie. I fondi ci sono: se esistono per le taglie dovrebbero esistere anche per lo scopo che ho indicato.

Mi dolgo del silenzio del Ministro dell'interno a questo proposito; tuttavia, ciò non toglie che esprima la mia adesione alla presente buona iniziativa del ministro Tremelloni, che vuole dare alle famiglie dei caduti vittime del dovere qualcosa che possa garantirne la vita normale in attesa dell'ottenimento della pensione.

**PRESIDENTE.** La ringrazio per il suo nobile intervento in favore delle vittime civili di queste sparatorie effettuate dai malviventi per creare disordine e panico e garantirsi, così, la possibilità della fuga. Lei sa che alla famiglia di una di queste vittime sono stati elargiti dieci milioni ed io, come membro della commissione per le ricompense al valore civile, sono stato lieto di proporre che alla memoria di quel caduto fosse data una medaglia d'oro. Però alla famiglia del ragazzo rimasto colpito mentre con la racchetta si recava pacificamente a giocare a tennis penso che non sia stato dato niente. Ora, non è che un tale riconosci-

mento possa compensare le famiglie del danno subito, però costituisce un segno di solidarietà.

Il disegno di legge di cui ci stiamo occupando va incontro alle esigenze delle famiglie che hanno perduto un loro carissimo congiunto nell'adempimento di un dovere particolarmente pericoloso al servizio della Patria; ma per le vittime civili, sul piano del diritto attuale, cioè *de jure condito*, non c'è altro che il risarcimento del danno da parte dei responsabili penalmente e, quindi, civilmente. Noi, lei ed io, faremo pervenire al Ministro dell'interno una cortese domanda di chiarimento e vedremo se sarà il caso che lo Stato provveda ad una assicurazione a favore delle persone che perdono la vita in occasione di simili tumulti quando gli stessi soggetti del reato non siano in grado di risarcire i danneggiati. Sono, quindi, perfettamente d'accordo con lei, senatore Darè.

**G U A D A L U P I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non ho la pretesa di dire qualcosa di nuovo rispetto a quanto è stato esposto nella relazione; ma il provvedimento, pur presentandosi scheletrico e sintetico, ha una nobilissima finalità di ordine umano, morale e sociale, per cui ritengo opportuno spendere una parola a sostegno della iniziativa, che — come gli onorevoli senatori sanno — non è stata assunta sotto l'effetto dell'impressione triste e dolorosa di alcuni recenti avvenimenti, ma per una univoca volontà che il Parlamento e il Governo hanno manifestato già da tempo.

Effettivamente non si tratta soltanto di un aumento di stanziamento e di un allargamento del sistema di elargizione; si tratta di dar luogo ad una corresponsione, in misura uguale, ai familiari di caduti vittime del dovere appartenenti a tutte le Forze armate, indipendentemente dal grado del defunto, mediante la elevazione del fondo speciale previsto da una vecchia legge, precisamente dal regio decreto-legge 13 marzo 1921, numero 261, in attesa — come è detto nella relazione — che diventi operante il disegno di legge d'iniziativa del Ministro dell'interno, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e già presentato al Parlamento.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

Col disegno di legge in esame — come già accennato — ci si richiama al regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, contenente provvedimenti a favore del Corpo degli agenti d'investigazione, istituito con regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1921, n. 70. L'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921 dice testualmente:

« È istituito un fondo di lire 500.000 nel bilancio del Ministero dell'interno per elargizioni non inferiori alle lire 8.000 alle famiglie dei funzionari di P.S., ufficiali della Regia guardia e Reali carabinieri, agenti investigativi, Regie guardie e Reali carabinieri vittime del dovere ».

Il criterio di questo articolo viene sostanzialmente modificato e integrato, direi reso più aderente alla situazione nuova oggi esistente, perchè nel servizio d'ordine, e soprattutto nel servizio di vigilanza al confine, non sono chiamati ad attività militari soltanto i Corpi della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, ma tutte quante le Forze armate. Di qui l'estensione del beneficio alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estensione che opera nella identica, unificata misura e alle stesse condizioni per tutti indistintamente.

Quindi c'è anche questo fatto innovativo che rispecchia un criterio più aderente, dal punto di vista etico e politico, a quella che è la figura — in senso umano, più che in senso di *status* giuridico — dello scomparso. L'unificazione vuol avere questo preciso significato etico-politico: non fare delle distinzioni — per quanto queste siano utili nelle attività militari — al momento in cui vi è un decesso. Tali evenienze luttuose, dolorosamente, tristissime, debbono portare ad una unificazione.

L'onorevole Presidente, accettando una posizione, non dico critica, ma stimolatrice, del senatore Darè, ha preso l'impegno di ripresentare anche con la sua autorevole firma una interrogazione al Ministro dell'interno per avere più contezza della situazione e dei criteri predisposti relativamente a quei cittadini i quali, pur non vestendo il grigioverde,

vengono a trovarsi involontariamente sul luogo di azioni criminose e cadono, in conseguenza, vittime del furore di alcuni banditi forsennati.

Naturalmente io non posso che attendermi che il Ministro dell'interno a questo proposito dia luogo — come mi pare abbia già intenzione di fare — ad una sistematica legislativa.

Va dato atto, però, al Governo, e in particolare al Ministro della difesa, della presentazione del disegno di legge in esame proprio sulla scorta dell'approvazione — avvenuta recentemente da parte del Consiglio dei ministri — dei nuovi criteri di unificazione e di uguaglianza per tutti gli aventi diritto alla elargizione di cui trattasi.

A questo punto è forse opportuno fare una osservazione autocritica, di natura lessicale; anche se, in effetti, ogni dubbio scompare ad una attenta lettura del testo del disegno di legge. A me personalmente dà un po' fastidio il termine « elargizione ». Questo sostantivo non è rispondente alle vere finalità del provvedimento. Il fatto è che siamo costretti a seguire una dizione già fissata in precedenti testi legislativi. Si dovrebbe arrivare ad una diversa terminologia molto più elegante; ma non è facile. Sarebbe tanto di guadagnato se si riuscisse a trovare, con l'aiuto di qualche filologo, un termine più adatto e rispondente alle vere finalità del provvedimento. Parlare di elargizioni rispetto a questo problema mi sembra, quanto meno, improprio.

**C R E M I S I N I**. Poichè l'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, cui fa riferimento il disegno di legge in esame, dispone qualche cosa, si potrebbe eliminare una terminologia, che effettivamente è fuori luogo, sostituendo all'articolo 1 del presente disegno di legge la parola « elargizioni » con la parola « disposizioni ».

**G U A D A L U P I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È stato, il mio, un puro e semplice sfogo di uno pseudo-filologo. D'altra parte, mi accorgo che non è facile trovare un sinonimo meno insoddisfacente e che occorrerebbe prendere visione del testo

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

del disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Comunque, si tratta di una questione formale.

C R E M I S I N I . ... che però ha la sua importanza.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il secondo articolo prevede la copertura della spesa, assicurata mediante alcune modeste riduzioni di stanziamenti, cosicchè voglio sperare che non saranno frapposti ostacoli all'approvazione del provvedimento, tenuto conto del fatto che la Commissione finanze e tesoro non ha avuto alcunchè da obiettare, nonchè della abituale sensibilità degli onorevoli senatori. Quindi, laddove questo disegno di legge dovesse, come il Governo si augura, essere approvato all'unanimità, esso avrà il tristissimo, ma grande significato morale di soddisfare la legittima attesa di famiglie, che confidiamo saranno in numero sempre minore, nonchè di assicurare un minimo di garanzia di aiuto da parte del Governo in generale e del Ministero della difesa in particolare.

In linea ufficiosa, dico al senatore Darè che non mancherò di farmi portavoce, presentando al signor Ministro il fascicolo della seduta, dei voti qui formulati, onde irrobustire l'iniziativa dell'onorevole Presidente.

D A R E' . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le elargizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate di polizia sono estese, nella misura e alle condizioni ivi

previste, alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere.

C R E M I S I N I . Insisto sulla proposta di sostituire la parola « elargizioni » con la parola « disposizioni ». È una questione di principio. In genere, tutto ciò che lo Stato fa, lo considera una elargizione, anche quando procede agli allacciamenti delle linee elettriche o delle condutture del gas, che pure sono servizi pubblici, mentre, invece, si tratta di obblighi che esso adempie, assecondando dei diritti acquisiti dai cittadini. Anzi, ancora meglio di « disposizioni » suonerebbe, forse, la parola « indennizzi ».

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non voglio polemizzare; comunque ritengo esista una notevole distinzione, dal punto di vista non filologico bensì giuridico, tra indennizzo vero e proprio ed elargizione; ragione per cui sarei più favorevole al generico richiamo alla precedente legislazione che si attua con la parola « disposizioni ».

C R E M I S I N I . D'accordo.

P I A S E N T I , *relatore*. Non ho motivo di oppormi, anche per opportunità linguistica, all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Cremisini e, in sostanza, dallo stesso rappresentante del Governo. Vorrei, peraltro, accertarmi che nell'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sia compresa soltanto la disposizione alla quale di fatto ci si intende richiamare e non anche altre alle quali potrebbe essere fatto errato riferimento.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 14 della legge ora ricordata fa unicamente riferimento alla costituzione di un fondo di lire 500.000 nel bilancio del Ministero dell'interno per elargizioni non inferiori a lire 8.000 alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli altri Corpi di polizia.



4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

PIASENTI, *relatore*. Va bene.

PRESIDENTE. Il senatore Cremisini è allora d'accordo di limitare la sua proposta di emendamento alla sostituzione della parola « elargizioni » con l'altra « disposizioni »?

CREMISINI. Sì.

PRESIDENTE. Il relatore accetta questo emendamento sostitutivo?

PIASENTI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cremisini, tendente a sostituire la parola « elargizioni » con la parola « disposizioni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 110 milioni, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2012 (lire 20 milioni), n. 2031 (lire 30 milioni) e n. 2302 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

A questo punto, a nome di tutta la Commissione rivolgo ancora una volta a tutti i caduti di tutte le Forze armate della Patria e alle loro famiglie un pensiero commosso e devoto ed elevo a Dio l'invocazione che di queste vittime non se ne abbiano più a lamentare.

CREMISINI. Avendo sostituito, nell'articolo 1, la parola « elargizioni » con la parola « disposizioni » penso che uguale modifica dovrà essere apportata nel titolo.

PRESIDENTE. Esatto. In accoglimento della proposta del senatore Cremisini, il titolo del disegno di legge dovrà essere così modificato: « Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (2472)**

PRESIDENTE. Al terzo punto dell'ordine del giorno figura la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

ZENTI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Sottosegretari, il disegno di legge al nostro esame presenta un carattere prevalentemente tecnico e credo che non comporterà discussioni di merito o di largo respiro. Mi permetto di ricordare alcune disposizioni di legge vigenti e operanti a cominciare dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, la quale istituì il ruolo naviganti speciale del servizio permanente effettivo, cui potevano adire due categorie: gli ufficiali piloti di complemento e i sottuffi-

ciali piloti in servizio permanente effettivo con 4 anni di servizio e con il diploma di scuola media superiore. Peraltro, con legge 26 gennaio 1963, n. 52, relativa al riordinamento del Corpo del genio aeronautico, al ruolo assistenti tecnici furono ammessi i marescialli piloti, sempre se con un'anzianità di due anni nel grado, ma anche se non in possesso del diploma di scuola media superiore. Quindi, si verifica una discrasia, in quanto i marescialli piloti con 2 o 4 anni di servizio sono ammessi, in base alla legge n. 52 del 1963, al grado di sottotenente del Genio aeronautico, cioè ad una specialità e a una qualifica che non è del tutto congeniale alla loro vocazione e alle loro attitudini, mentre non sono ammessi, se non in possesso del diploma di scuola media superiore, nel ruolo naviganti speciale, cioè in una specialità loro congeniale. Sussiste, in poche parole, una disposizione restrittiva proprio per i marescialli piloti, per i quali la carriera del ruolo naviganti è la più logica.

Con il disegno di legge in esame si provvede a disporre una nuova formulazione dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, nel senso di consentire la partecipazione ai concorsi per sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, anche ai marescialli piloti in servizio permanente effettivo con 2 anni di anzianità nel grado, ancorchè sprovvisti del diploma di scuola media superiore.

**D A R E ' .** Non mi sembra molto chiaro il testo del quarto comma dell'articolo 1, ove per alcuni marescialli si richiedono due anni di anzianità di grado e per altri, invece, quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

**Z E N T I , relatore.** Questo comma si articola in due proposizioni; cioè ai concorsi per adire il grado di sottotenente nel ruolo speciale naviganti in servizio permanente effettivo possono partecipare non solo i marescialli piloti con almeno due anni di servizio e in possesso del diploma di scuola media superiore; ma anche i marescialli piloti e gli altri sottufficiali che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio

di primo grado, e non del diploma di scuola media superiore, purchè abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota. La prima categoria è limitata ai marescialli che abbiano almeno due anni di anzianità di grado; la seconda categoria riguarda invece tutti i sottufficiali — sergenti, sergenti maggiori e marescialli — che abbiano quattro anni di servizio, ma non il diploma di scuola media superiore. Pur essendo così involuto nella sua formulazione, questo comma, in fondo, corrisponde alla finalità del proponente, che nella fattispecie è il Governo, di ammettere al ruolo speciale del personale navigante piloti tutti i sottufficiali, ancorchè non in possesso del diploma di scuola media superiore.

Pertanto il quarto comma dell'articolo 1 va inteso come se fosse diviso in due parti. La prima parte riguarda i marescialli — solo i marescialli — in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ai quali si richiedono due anni di anzianità nel grado per poter partecipare al concorso per l'immissione nel ruolo speciale. Però, siccome dal comma successivo è stabilito un limite di età di 34 anni, pochi di questi marescialli potrebbero partecipare al concorso suddetto: di qui deriva l'accorciamento a due dei quattro anni previsti nella seconda parte del quarto comma, che si riferisce ad una seconda categoria di marescialli (nonchè ad altri sottufficiali: sergenti, sergenti maggiori), che è costituita da personale relativamente giovane e quindi può adire agevolmente i gradi superiori, da maggiore a tenente colonnello, fino ai massimi gradi della gerarchia militare in servizio permanente effettivo. Della prima categoria fanno parte quei marescialli che, se non hanno già superato i 34 anni, hanno appena la possibilità di fare un concorso nel corso del trentaquattresimo anno: perciò si dà loro la possibilità di arrivare al grado di capitano, giacchè, non essendo in possesso del diploma di scuola media superiore, è quello il livello massimo di carriera cui possono arrivare.

Inoltre, onorevoli colleghi, con l'ultimo comma dell'articolo 1 — il quale stabilisce che, per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali e i sottufficiali non debbono aver

superato, rispettivamente, l'età di 27 e di 34 anni alla data del bando — si rende definitiva la temporanea elevazione a 34 anni del limite massimo di età, che prima era di 32 anni, stabilito per la durata di due anni dalla legge 22 marzo 1965, n. 228.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si prescrive il possesso del diploma di scuola media superiore per l'avanzamento al grado di maggiore, così come stabilito dalle norme sull'avanzamento dei capitani del ruolo assistenti tecnici, del ruolo servizi e del ruolo amministrazione. Nel ruolo naviganti speciale possono però accedere, come abbiamo già visto, anche sottufficiali in servizio permanente effettivo che non siano in possesso di diploma di scuola media superiore.

Il provvedimento, quindi, ha un carattere tecnico: esso è perequativo del trattamento usato nei confronti dello stesso personale e mira a fronteggiare (questo è importante e direi che rappresenta la sostanza del provvedimento stesso) una situazione che si fa sempre più pesante per l'Arma aeronautica. Mi riferisco al massiccio fenomeno dell'esodo, specialmente degli ufficiali piloti, che trovano sempre più ampie possibilità d'impiego di carriera, e di migliore trattamento economico nell'aviazione civile. Conosciamo i programmi di sviluppo dell'Alitalia e delle altre società, che esercitano e ancor più eserciteranno in un futuro molto prossimo inviti incoraggianti ai piloti dell'Aeronautica militare.

Col provvedimento al nostro esame si intende alimentare un ruolo fiancheggiatore del ruolo normale, che, pur avendo limitate possibilità di carriera, assolve un'importante funzione integrativa del ruolo normale degli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo.

Per questi motivi prego gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge che ho avuto l'onore di illustrare.

#### Presidenza del Vice Presidente DARE'

CARUCCI. Per i motivi già esposti in precedenti occasioni, il Gruppo comunista è contrario all'approvazione del provve-

dimento, il quale presenta un carattere settoriale, mentre occorre provvedere ad una revisione organica della legge sull'avanzamento, di cui restiamo in attesa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vorrei introdurre elementi di ulteriore, non dico confusione, ma imprecisione; tuttavia, ritengo sia opportuno dare alcune pur sintetiche delucidazioni.

L'importante, secondo il Governo, è che si addivenga ad un criterio di utilizzazione di personale militare di alta, sperimentata e provata qualificazione professionale, cosentendo, di conseguenza, di dare luogo a un provvedimento perequativo sulla scorta della esperienza che, in sede di attuazione, hanno avuto la legge 5 luglio del 1952 e, più in particolare, la modificazione alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, introdotta con la legge 22 marzo 1965, n. 228, le quali hanno elevato a 2 anni il limite di età. La legge del 1952, mentre da un lato ha consentito agli aventi diritto di entrare a far parte del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, anche senza possedere il titolo di studio di scuola media superiore, dall'altro ha impedito ad alcuni sottufficiali piloti di usufruire della stessa possibilità, proprio per difetto del titolo di studio di scuola media superiore. Sostanzialmente, come ha detto con chiarezza il relatore, si tende a modificare l'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577 e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, rendendone le disposizioni più adeguate alle comprovate esigenze dell'Arma azzurra. D'altro canto, come gli stati di servizio confermano, è stata ricavata la indubbia dimostrazione che il personale, cui il disegno di legge in esame si riferisce, possiede ragguardevoli capacità, di guisa che lo si può tranquillamente destinare all'incarico di secondo pilota di bordo per determinati tipi di aerei, anche se si tratta di sottufficiali in possesso soltanto del titolo di scuola media di primo grado.

Tenuto conto della legislazione piuttosto caotica esistente in materia (tant'è vero che

sopravvengono modifiche quasi di anno in anno) e in attesa di una legge organica sull'avanzamento dei sottufficiali e degli ufficiali, si deve dedurre che il disegno di legge in esame, per quanto presenti un carattere settoriale, risponde alle comprovate esigenze dell'Arma aeronautica. Quindi, pienamente d'accordo con la relazione favorevole e constatato che il provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario a carico del bilancio, il Governo si augura che il disegno di legge ottenga l'assenso del Senato e dell'altro ramo del Parlamento e possa divenire al più presto operante quale legge dello Stato.

Non ho la pretesa di aver dato alcun chiarimento, ma di aver solo ribadito i punti essenziali già illustrati dal relatore e che si possono riassumere nell'adozione permanente del limite di età in 34 anni e nel possesso del solo titolo di studio di scuola media inferiore per l'accesso al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica da parte dei sottufficiali.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, prendo la parola in questo momento non tanto come senatore, quanto come antico pilota dell'Arma. In altre occasioni ho avuto la ventura di dire che non c'è ufficiale pilota a nessun livello dell'Arma aeronautica il quale non si senta figlio, rispetto al volo, dei sottufficiali: i sottufficiali sono stati sempre nei tempi passati i nostri maestri del volo. E ritengo che quando dei sottufficiali abbiano dato la prova di possedere delle elevatissime qualità tecniche di pilotaggio, il possesso del diploma di ragioniere o di geometra, di maturità classica o scientifica, non abbia alcuna connessione reale con la abilità a condurre velivoli, tanto è vero che il senatore Pelizzo ed io ci siamo fatti promotori di un disegno di legge mediante le cui disposizioni determinati piloti, anche se non in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, possono diventare comandanti di aeromobili civili. Penso che anche in Italia dobbiamo avviarcì verso le competenze tecniche: in altre parole,

dobbiamo avviarcì verso la specializzazione. Il greco, anche se possiede un immenso potere formativo; il latino, anche se dà ricchezza interiore mirabile; la conoscenza della storia e della filosofia: in certi momenti di emergenza o di volo fisiologico non servono; servono le qualità morali, spirituali e tecniche. Sono, perciò, pienamente favorevole al disegno di legge in esame, perchè consentirà ai sottufficiali di nutrire quella aspirazione verso l'alto, la quale sarà, in definitiva, una delle condizioni che potrà permettere a questi figli del popolo, a questi figli del proletariato di diventare sottufficiali e, quindi, di fruire delle escursioni di carriera, delle progressioni alle quali hanno diritto.

Oltre le ragioni psicologiche vi sono anche delle ragioni tecniche e organiche, le quali hanno pure la loro importanza. La prima ragione organica è che vediamo che una quantità di piloti del servizio permanente effettivo, ufficiali del ruolo naviganti speciale o normale, vengono attratti verso le Compagnie aeree. Così potrà accadere un giorno che avremo molti aeroplani e non avremo gli uomini che questi aeroplani possano portare in volo e all'atterraggio. Dobbiamo perciò necessariamente cercare di far affluire al pilotaggio degli aerei, anche come ufficiali, la maggioranza delle persone che abbiano la possibilità di arrivarvi, non per coprire gli altissimi gradi di generale a due, a tre o a quattro stelle, ma per arrivare al massimo al grado di colonnello, di modo che non si abbia più la penuria che avvertiamo nei reparti, soprattutto a livello di ufficiali subalterni (sottotenenti e tenenti).

È questa una ragione gravissima che mi induce ad approvare la legge. Ho detto che queste persone essendo (come ha già chiaramente indicato il senatore Zenti, che ringrazio ancora una volta per le sue relazioni sempre complete, limpide, precise, letterariamente e giuridicamente) arrivate al grado di maresciallo, hanno già dimostrato capacità di comando e grandi capacità tecniche: sono stati gli istruttori, il fulcro dei reparti: diamo loro, quindi, almeno la soddisfazione di diventare ufficiali, anche se

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

non posseggono il titolo di studio adeguato, dato che hanno le qualità tecnico-professionali necessarie e sufficienti per ricoprire tale grado, almeno fino a un certo livello. Ora, io mi permetto, alla presenza degli onorevoli Sottosegretari Santero e Guadalupi, di ricordare anche in questa sede l'esigenza di aumentare l'indennità di volo creando delle differenziazioni tra coloro che volano a 2.500 chilometri l'ora e a 20.000 metri di altezza, e coloro che effettuano voli molto meno pericolosi, in quanto meno veloci e meno ardui. Dovremo adeguare l'indennità militare, perchè se non prenderemo provvedimenti di questo tipo, per la discrasia che vi è tra il trattamento dei piloti militari e quello dei civili, noi, Parlamento e Governo, ci troveremo di fronte ad una grave carenza organica difficilmente sanabile. Ho pregato il senatore Darè di volermi sostituire per poter dire tutto ciò come semplice senatore, senza retorica alcuna, ma spinto soltanto dal dovere di fare tutto ciò che è nelle nostre forze per porre le basi di un futuro migliore.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

#### Art. 1.

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, numero 989, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, è sostituito dal seguente:

« Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:

gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che

continuo almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e di 34 anni alla data del bando ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, al quadro II — ruolo naviganti speciale — in corrispondenza del grado di capitano sono aggiunte nella colonna 3 le seguenti parole: « diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare » (2484)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

#### Articolo unico.

A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della Giu-

stizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate:

maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare;

colonnello: cancelliere capo di prima classe;

tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;

maggiore: cancelliere capo di terza classe;

capitano: cancelliere di prima classe;

tenente: cancelliere di seconda classe;

sottotenente: cancelliere di terza classe.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

CORNAGGIA MEDICI, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi sostituisco al senatore Pelizzo, temporaneamente assente. Il disegno di legge in esame stabilisce l'attribuzione del grado di maggiore generale al cancelliere capo del Tribunale supremo militare, organo questo di cui la Costituzione chiede inutilmente la modifica ormai da venti anni e che quindi tuttora funziona (come gli onorevoli colleghi mi insegnano) in mancanza delle Corti d'appello militari, che cercheremo al più presto di istituire. Una persona, che venga condannata oggi, di colpo passa dal Tribunale militare di Roma o di Torino al Tribunale supremo che in pratica è una via di mezzo tra il giudice di merito e una Corte suprema regolatrice del diritto; nel quale però, per la presenza di magistrati della Corte suprema di cassazione e di ufficiali di altissimo grado delle varie Forze armate, sempre presieduti da un generale a tre stelle, si segue sempre una valutazione

tipicamente giuridica, cui però non sfugge ciò che deve essere ognora presente in un giudizio, e cioè l'elemento umano. A questo cancelliere, come al cancelliere capo della Procura generale militare, attribuiamo il grado di maggiore generale; al cancelliere capo di prima classe, il grado di colonnello; al cancelliere capo di seconda classe, quello di tenente colonnello; al cancelliere capo di terza classe quello di maggiore; al cancelliere di prima classe quello di capitano; a quello di seconda classe il grado di tenente; e infine al cancelliere di terza classe attribuiamo il grado di sottotenente.

Le innovazioni, che si vogliono oggi attuare, arrecano un vantaggio di ordine morale, ma potranno indirettamente procurare un vantaggio anche di ordine economico.

Ricordo a me stesso che quando, anni fa, avevo l'onore di far parte della 2<sup>a</sup> Commissione molte volte ci siamo occupati in quella sede di un disegno di legge, che doveva andare incontro alle esigenze di questi benemeriti funzionari, e cioè a quelle della giustizia in genere e della giustizia militare in particolare. Da ormai 45 anni (anzi, ahimè, il 9 dicembre prossimo saranno 46) faccio il difensore; ma posso dire che davanti ai tribunali militari mi sono sempre trovato a mio agio per la giustizia che ho visto rendere non a me, ma a coloro che avevano la sventura di essere difesi da me. Pertanto, nel proposito di rendere omaggio ad una categoria quanto mai necessaria, visto che senza i notai della verità non si può procedere e visto d'altra parte che i cancellieri sono coloro che provvedono anche a tutta la materia organizzativa, esprimo il mio parere favorevole al presente disegno di legge e rispettosamente pregherei gli onorevoli colleghi di volerlo onorare del loro voto favorevole.

ALBARELLO. Vorrei sapere dall'onorevole Presidente se è possibile conoscere il numero preciso degli attuali detenuti per reati militari. Vorrei sapere inoltre quanti di questi detenuti sono accusati del noto reato, non previsto dal Codice militare, dell'obiezione di coscienza; qui,

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

infatti, parliamo di concedere i gradi ai cancellieri della Giustizia militare; ma cerchiamo almeno di non giungere al punto di avere più giudici che condannati, dal momento che attualmente sono pochissimi i detenuti militari, così come sono pochi, quindi, i processi istruiti in quella materia. Bisogna, in altre parole, sapere almeno quanti sono i procedimenti in corso e quanti i detenuti, per vedere poi quanti devono essere i cancellieri e i giudici. Mi sembra che la mia sia una domanda pertinente.

P R E S I D E N T E . Non dal mio punto di vista. Infatti il relatore non può nella fattispecie occuparsi del numero dei reati, visto che dobbiamo solo occuparci di adeguamento dei gradi. È una domanda legittima, quindi, che però avrà risposta in altra sede.

A L B A R E L L O . Sono del parere che quando un funzionario deve avere un trattamento economico migliore, si deve trovare il modo di ottenere ciò senza però aumentarne il grado. Altrimenti arriviamo a situazioni simili a quelle già lamentate dalla Corte dei conti, come quella dei duecento generali in servizio nell'Aviazione. Troviamo quindi un altro modo per aumentare le competenze dei cancellieri, evitando di inflazionare i gradi; altrimenti non facciamo altro che andare verso un ulteriore sfacelo di uno stato, che già non esiste più.

C O R N A G G I A M E D I C I , *f. f. relatore*. Pregherei di non volersi opporre e di far passare questo provvedimento, in quanto esso persegue pur sempre delle finalità sociali, anche se con un metodo da noi non approvato.

A L B A R E L L O . Non mi oppongo al provvedimento in sé; ma al fine di una discussione di carattere generale, voglio far notare che in tal modo andiamo verso lo sfacelo dello Stato. Abbiamo duecento o trecento aeroplani efficienti e duecento generali piloti e più di quattromila uomini in grado di guidare gli aeroplani.

Senza considerare poi che coloro che hanno il grado di generale non vogliono più pilotare gli aeroplani, così come, probabilmente, i cancellieri non vorranno più scrivere le sentenze.

P R E S I D E N T E . Per ora possiamo anche essere d'accordo su questa soluzione; sarà bene per il futuro indurre il Governo a seguire la via che tutti consideriamo più giusta e che solo per motivi di opportunità pratica riteniamo per questa volta di poter abbandonare.

V A L L A U R I . Vorrei sapere a quanto ammonta l'onere finanziario di questo provvedimento. Mi meraviglio infatti che non sia indicato, visto che il Ministro del tesoro dichiarò davanti a tutti noi che non avrebbe sottoscritto nessun disegno di legge che comportasse aumenti di onere. Per essere coerenti con quanto si è detto, o non si fa più niente e si ferma tutto, oppure non si devono trascurare le altre iniziative, che sono state respinte con quella motivazione.

In particolare, poi, mi è parso che il sistema di dare dei gradi per aumentare gli stipendi sia cosa che lascia perplessi. Pertanto, in attesa che giunga una nuova legge sull'avanzamento, direi che si potrebbe soprassedere a questo disegno di legge, visto che abbiamo accantonato casi veramente umani, per i quali erano necessari urgenti rimedi. D'altra parte, abbiamo detto che è ora di finirla con i provvedimenti settoriali; mi auguro che questo sia veramente e definitivamente l'ultimo.

C O R N A G G I A M E D I C I , *f. f. relatore*. Tanto ormai sta per finire la legislatura.

V A L L A U R I . Tutto ciò però è in dice di rilassamento morale.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Indubbiamente il provvedimento è di modesta portata; ma era facile prevedere che avrebbe dato luogo all'ingresso, direi abusivo, di argomenti che

non hanno niente a che vedere con la questione molto semplice che si vuole risolvere e che si riferisce all'adeguamento delle norme legislative sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare.

Tuttavia, per rispondere alla domanda del senatore Albarello circa l'obiezione di coscienza, poichè è stata da lui riproposta la questione, mi richiamo esplicitamente alla congrua, ampia e serena risposta, che ebbe a dare l'onorevole Ministro in sede di discussione del bilancio, affinchè non rimangano dubbi circa l'impegno del Governo di presentare al Parlamento un disegno di legge relativo alla istituzione, o alla istituzionalizzazione, dal punto di vista etico, morale, politico e militare, della figura della obiezione di coscienza. In questo senso ha già parlato il Ministro, ed ora si stanno completando i relativi studi.

Per quanto riguarda poi l'amministrazione della giustizia militare, vorrei ripetere, pure in questo caso, quanto il Ministro ha già detto, anche a seguito di una sua visita fatta in alcuni penitenziari, e cioè che egli ha allo studio provvedimenti che dovranno in un certo qual modo soddisfare le esigenze del miglioramento igienico, sanitario ed assistenziale degli istituti militari di pena. Già in quella occasione fu precisato da parte dell'onorevole Ministro che il problema non va valutato soltanto sul piano della quantità dei reclusi o di coloro i quali hanno trascorso periodi di custodia preventiva nelle carceri, ma in vista dell'insieme dell'ordinamento della moderna società italiana, e, quindi, con tutte le implicazioni che dal punto di vista di una necessaria riforma si potranno adottare, nei limiti, s'intende, degli stanziamenti a disposizione, attribuendo carattere di priorità alla soluzione di questi problemi.

Per quanto riguarda la questione sollevata circa l'onere finanziario del provvedimento, vorrei pregare il senatore Vallauri di rileggere il testo della relazione. Il disegno di legge in esame si riferisce essenzialmente all'adeguamento di una norma preesistente ad una norma più recente, e non comporta alcun onere finanziario. È accaduto, infatti, che la recente legge delegata n. 1479, che si

riferisce al riordinamento delle carriere e alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, ha, tra l'altro, trasformato in ruolo di carriera speciale il ruolo organico della carriera di concetto del personale della giustizia militare, in attuazione di una delle varie istanze accolte. Di per sè la legge delegata ha provveduto all'elevazione dei coefficienti, e quindi, è nel corpo di quella legge che si riscontra l'aumento che l'elevazione dei coefficienti comporta per la nuova tabella organica; pertanto, col provvedimento in esame non si dà luogo ad un onere sopraggiunto, perchè in realtà si tratta di un onere preventivamente fissato dal legislatore in relazione alla legge delegata, che si riferisce all'istituzione delle carriere speciali.

Tra parentesi, per dimostrare la veridicità di questo assunto, dirò che non tutte le categorie dei dipendenti civili hanno potuto ottenere una specializzazione di carriera; tant'è che è stato presentato un disegno di legge — mi pare a firma dei senatori Zenti e Rosati — che si riferisce alle carriere speciali non istituite per alcuni rami dei dipendenti civili della Marina; si tratta di un disegno apposito, tendente a trasformare in carriera speciale quella dei dipendenti civili.

Dovendosi, quindi, attuare l'adeguamento tra la norma della legge delegata e la preesistente norma che si riferisce al Corpo della giustizia militare, è stato presentato dal Ministro della difesa, di concerto col Ministro del tesoro, il disegno di legge in esame. Si tratta di un adeguamento puramente formale e non della istituzione di un nuovo grado, che indubbiamente, nella legittimità di una posizione critica verso la politica del Governo, giustificerebbe l'atteggiamento del senatore Vallauri. Noi non abbiamo istituzionalizzato il grado: abbiamo messo in parallelo il coefficiente; e ciò naturalmente non potevamo fare rimanendo al di sotto del coefficiente previsto dalla legge delegata.

Desidero, infine, ringraziare il Presidente Cornaggia Medici, che ha svolto la relazione sul disegno di legge.



4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

VALLAURI. Dopo questa esauriente spiegazione dell'onorevole Sottosegretario, che ha inquadrato nella sua vera cornice il provvedimento precisando che esso rientra in una organica situazione che deve essere realizzata, dichiaro che i motivi da me esposti precedentemente non corrispondono alla realtà, per cui sono molto lieto di annunciare che anch'io voterò a favore. Il provvedimento va approvato proprio in relazione alla legge delegata.

ALBARELLO. Io però non riesco ancora a capire perchè si debba dare un grado a chi svolge una funzione civile.

VALLAURI. Sono dei coefficienti che si attribuiscono alla funzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Rosati e Zenti: « Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2089)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Rosati e Zenti: « Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Come si ricorderà, il seguito della discussione del provvedimento era stato rinviato ad altra seduta per consentire al relatore un più adeguato esame del provvedimento.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, il senatore Piasenti, relatore del disegno di legge e assente in questo momento, chiederebbe un rinvio del se-

guito della discussione al fine di poter approfondire ulteriormente l'esame del testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI**

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Morandi: « Riordinamento e ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in La Spezia » (2437)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Morandi: « Riordinamento e ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in La Spezia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il ricavato della vendita dei sottoelencati immobili dismessi definitivamente dal Ministero della difesa, sarà aggiunto agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero ed iscritto in apposito capitolo per essere destinato al riordinamento e all'ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in La Spezia: Ex stazione vedetta di Monterosso (La Spezia) - Ex Batteria Piano di Cadimare in La Spezia - Ex deposito Verrugoli in La Spezia - Ex Batteria Monte Pertico in La Spezia - Ex Batteria il Monte in La Spezia - Ex Batteria Bastia Vezzano Ligure (La Spezia) - Ex Batteria Buonviaggio di Vezzano Ligure (La Spezia) - Ex Batteria Fresonara di Arcola - Vezzano Ligure (La Spezia) - Ex Batteria Baccano d'Arcola (La Spezia) - Ex Forte Monte Parodi di La Spezia - Ex Forte Macè di La Spezia - Ex Batteria Castellazzo in La Spezia - Ex Batteria Montalbano di La

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

Spezia - Ex Batteria Santa Teresa Alta Lerici (La Spezia) - Fabbricato Santa Teresa Alta di Lerici (La Spezia) - Ex Batteria Falconara Lerici (La Spezia) - Ex Batteria Punta Bianca di Ameglia (La Spezia) - Ex casa cantoniera di Punta Bianca di Ameglia (La Spezia) - Ex Batteria Gen. Chiodo in Ameglia (La Spezia) - Ex Batteria Raccchia di Riomaggiore (La Spezia) - Ex raccordo ferroviario Boschetti-Vallegrande di La Spezia - Ex deposito benzina dell'Antognana di La Spezia - Ex Forte Canarmino d'Arcola (La Spezia) - Ex casa cantoniera di Canarmino d'Arcola (La Spezia) - Ex deposito FLAG di La Spezia - Ex polveriera di Pian della Quercia Aulla - Licciana (Massa) - Ex Batteria Sommi Picenarmi di Piombino (Livorno) - Ex Batteria De Filippi di Portoferraio (Livorno) - Ex stazione vedetta di Malzone di Pietrasanta (Lucca) - Ex Semaforo Mantaccio di Livorno - Ex Stazione vedetta di Cecina Marina (Livorno) - Ex stazione segnali Isola di Montecristo in Portoferraio (Livorno) - Ex stazione vedetta di Capraia - Isola di Capraia (Livorno) - Ex Semaforo Belvedere Isola Pianosa, Campo nell'Elba (Livorno) - Ex Semaforo di Monte Grosso Rio Marina (Livorno) - Ex Semaforo di Campo delle Serre Marciana (Livorno) - Ex stazione vedetta di Talamone in Orbetello (Grosseto) - Ex stazione vedetta di Punta Lividonia in Monte Argentario (Grosseto) - Ex stazione semaforica di Cala Grande Monte Argentario (Grosseto) - Ex stazione semaforica di Isola Giglio Castello (Grosseto) - Semaforo di Capo Mele Andora (Savona) - Semaforo di Capo Noli (Savona) - Stazione vedetta Scoglio Nave Arenzano (Genova) - Ex Forte Castellaccio in Genova - Semaforo di Portofino Camogli (Genova) - Stazione Vedetta Punta Manara in Sestri Levante (Genova).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2437, che ripete la formulazione del provvedimento di

iniziativa governativa, già da tempo approvato, per il riordinamento e l'ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in Taranto, nulla ritiene di opporre al suo ulteriore corso.

Si ravvisa, pertanto, la necessità che sia precisato, nella formulazione dell'articolo unico, l'importo massimo del ricavato della vendita degli immobili elencati, che potrà essere portato in aumento agli stanziamenti del Ministero della difesa ».

Z E N T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 2437, d'iniziativa del senatore Morandi, prevede il riordinamento e l'ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in La Spezia, destinando allo scopo il ricavato della vendita di alcuni beni immobili di pertinenza della Marina militare e che essa ritiene non più utili alla moderna organizzazione della difesa del Paese. Questo disegno di legge richiama in gran parte le norme di un altro provvedimento, definito « legge di Taranto », già approvato dal Parlamento lo scorso anno, che prevedeva appunto l'alienazione di alcuni beni immobili a disposizione della Marina militare e la destinazione di parte del ricavato dall'alienazione medesima ad opere di ricostruzione e ammodernamento dell'Arsenale militare di Taranto.

Devo dire — e ciò torna a lode del proponente — che la relazione che accompagna il disegno di legge non pecca certamente per eccesso di sintesi, in quanto è ricca di spunti risorgimentali, quasi romantici, comunque di accenni storici molto interessanti.

L'Arsenale della Marina militare in La Spezia ha cento anni di vita e le sue vicende, la sua storia, sono certamente note agli onorevoli colleghi. Ancora oggi, a distanza di un secolo, le strutture, le opere di questo grande arsenale, che si sviluppa su una superficie di oltre 80 ettari di terreno e 23 ettari di darsene, si presentano di moderna mirabile concezione, sia sul piano militare che su quello industriale e urbanistico.

Ricorderò soltanto che nella sua lunga attività l'Arsenale militare di La Spezia è

stato al livello dei più delicati e importanti compiti: ha costruito 10 corazzate di 1<sup>a</sup> classe, 6 incrociatori, 2 torpediniere, 2 cannoniere, 9 sommergibili; ha provveduto alla grande e piccola manutenzione della flotta; alla costruzione di scafi, al loro allestimento e manutenzione; a quelle delle macchine, armi, armamenti navali; alla preparazione altamente qualificata di tecnici e di maestranze.

Durante l'ultima grande guerra mondiale, i bombardamenti aerei, l'invasione tedesca e le distruzioni operate dalle truppe in fase di arretramento hanno provocato la paralisi totale dell'Arsenale. Nell'aprile del 1945, dei 287 fabbricati esistenti con le loro attrezzature, 90 erano ridotti a cumuli di macerie, 87 avevano subito gravissimi danni, 95 erano seriamente danneggiati. Di fronte a tale situazione, si cercò, per quanto fosse possibile, di porre in essere la ricostruzione di fabbricati e delle officine meno danneggiati, ricorrendo a mezzi di fortuna ed impiegando temporaneamente in questi lavori pesanti anche il personale specializzato.

Purtroppo, quasi tutte le opere risentono ormai le conseguenze dell'affrettato rifacimento e occorrono provvedimenti radicali, perchè questo complesso trovi l'indispensabile equilibrio, così da renderlo strumento vitale non soltanto ai fini per i quali è stato creato, ma come organismo economico di generale interesse per lo sviluppo industriale veramente notevole verificatosi a La Spezia.

Un piano di ricostruzione e di potenziamento dell'Arsenale militare di La Spezia, studiato dal Ministero della difesa-marina, comporterebbe un onere complessivo di circa 9 miliardi e, per farvi parzialmente fronte, è prevista l'assegnazione di circa 2 miliardi di lire suddivisi durante il periodo di 4 anni, a iniziare dal 1968. Non sembra possibile il reperimento di altri fondi; d'altra parte, incombe l'inderogabile necessità di provvedere al riordinamento e al potenziamento di questo arsenale, di assicurare — ed è questo l'aspetto umano del problema — il lavoro alle 5.000 unità che costituiscono il personale in forza all'Arsena-

le stesso, delle quali 4.150 sono operai, 700 tra impiegati tecnici ed amministrativi, e soltanto 150 militari.

Ora, il presente disegno di legge, come ho già detto, intende provvedere, senza aggravio per l'Erario, al reperimento di una parte dei mezzi necessari all'ammodernamento e al potenziamento dell'Arsenale militare di La Spezia, almeno nelle parti essenziali, destinando allo scopo il ricavato della vendita di alcuni beni immobili di pertinenza della Marina militare, che lo stesso Stato Maggiore ritiene non più rispondenti alla moderna concezione della difesa del Paese.

I beni immobili da alienare si trovano elencati nel testo del disegno di legge al nostro esame e nella stessa relazione introduttiva; il loro valore complessivo può presumersi — si tratta di valori venali soggetti a valutazioni di ordine tecnico, che dovranno essere fissati dall'Ufficio tecnico del Genio militare marittimo e dall'Ufficio tecnico erariale di La Spezia — in circa un miliardo e mezzo. Tale cifra, aggiunta a quella di 2 miliardi di cui è previsto lo stanziamento in bilancio nei prossimi 4 anni, consentirebbe di realizzare in buona parte il programma di riordinamento e di potenziamento dell'Arsenale militare di La Spezia. Dalla vendita, se ne potranno giovare sommaramente anche le provincie ove tali beni hanno stanza e soprattutto la provincia e la città di La Spezia la quale, arricchita dall'autostrada Sestri Levante-Livorno e da quella della Cisa, ambedue in fase di costruzione, è in via di continuo sviluppo e ha bisogno di espansione urbanistica.

Per le supesposte considerazioni, esprimo parere favorevole e prego i colleghi di volere esaminare con buona disposizione il presente disegno di legge.

**A L B A R E L L O .** Esiste per la città di Verona un problema press'a poco analogo a quello di La Spezia: quindi non posso non ritenere giusto il provvedimento; vorrei fare soltanto un'osservazione preliminare.

Ho visitato varie volte nel passato e nel corso di quest'anno la città di La Spezia, e debbo dire che, se qualcosa di bello si è

conservato in questa città, lo si deve appunto al fatto che certi immobili appartenevano al Ministero della difesa e non è stato possibile alla speculazione privata di intervenire. La città di La Spezia, dal punto di vista artistico, del richiamo turistico, rappresenta un bene veramente ineguagliabile; il suo panorama è una delle cose più belle d'Italia, ma l'uomo a poco a poco lo sta distruggendo. Quando vediamo le cose « indegne » che sono state fatte nel golfo di La Spezia, a Lerici, a Portovenere, dobbiamo riconoscere che siamo i peggiori nemici del nostro Paese, e proprio su questo dato di fatto l'onorevole Corona dovrebbe portare la sua attenzione allorché lamenta il minore afflusso di stranieri in Italia.

Ritengo, pertanto, giusto il provvedimento nelle sue finalità, ma sostengo la necessità che sia predisposto dall'Amministrazione provinciale e dal comune di La Spezia un concomitante piano regolatore, al fine di salvaguardare dalla speculazione edilizia le bellezze naturali della zona di cui trattasi.

**G U A D A L U P I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ha bisogno di un ulteriore lasso di tempo per approfondire lo studio della materia e, pertanto, dovrò concludere questo mio intervento con la formale richiesta di un breve rinvio della discussione. Ritengo, tuttavia, che sia opportuno precisare fin da ora, in linea di massima, quali sono le preoccupazioni del Governo e quali le dichiarazioni che esso intende fare, in maniera da agevolare anche il lavoro della Commissione.

Io credo che il problema vada esaminato anche sulla scorta della recente esperienza che abbiamo fatta con la nota legge su Taranto, sia in sede parlamentare sia in sede di applicazione della legge stessa, allo scopo di realizzare un provvedimento che contemperì le varie esigenze che dal punto di vista urbanistico e militare possono emergere. La nostra preoccupazione, pertanto, è di acquisire tutti i dati necessari e di discutere sulla base di una completezza di elementi, che possa offrirci le dovute garanzie in ordine alle decisioni che andremo a prendere.

Dirò che il Governo è pronto ad esaminare con buona disposizione il presente disegno di legge, ma ha bisogno — ripeto — di un ulteriore lasso di tempo per approfondire alcune questioni. Il suo compito è indubbiamente agevolato dal fatto che la Commissione finanze e tesoro non si è opposta all'ulteriore corso del provvedimento: il che è un dato molto importante e significativo se ricordiamo alcune difficoltà che abbiamo incontrato tempo fa nei confronti di un analogo disegno di legge.

Sia chiaro che io non parlo come meridionale, addirittura come « tarantino » o ex ufficiale di marina; ma per sostenere una causa che è veramente sentita da tutti, specialmente da coloro che hanno contatti con le attività militari e urbanistiche, che possono risentire, in senso positivo o negativo, le conseguenze di certe disposizioni. Direi che in questi ultimi anni vi sono stati dei miglioramenti, sia pure attraverso una politica di graduale dismissione, e non completamente accettata dal Parlamento, di reinvestimento e di ulteriore assegnazione del ricavato delle vendite alle opere di carattere militare. Infatti, come l'onorevole Ministro ha osservato ripetutamente in sede di bilancio, è molto facile avvisare alla dismissione degli immobili a disposizione del Ministero della difesa; ma quando tale dismissione non comporta altro che l'alleggerimento di una situazione socio-economica-urbanistica, e non il reinvestimento parallelo, contemporaneo o successivo, in pro delle esigenze di ammodernamento delle attività militari, potremmo incontrare delle difficoltà da parte del Tesoro e del Bilancio, laddove non vi fosse il concerto interministeriale. È ovvio, infatti, che nel momento in cui esprimerò più compiutamente in questa sede il parere del Governo, non mi limiterò ad esporre il pensiero del Ministro della difesa — che in linea generale sarà favorevole —, ma dovrà trattarsi di un parere armonico, che sarà il risultato del concerto governativo.

Si pongono, dunque, vari problemi per quanto concerne il riassetto urbanistico e la assegnazione del ricavato della vendita. D'altra parte, la stessa Commissione finanze e te-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)67<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1967)

soro, pur ritenendo di non doversi opporre all'ulteriore corso del disegno di legge, ha ravvisato la necessità di precisare nella formulazione dell'articolo unico l'importo massimo del ricavato della vendita degli immobili elencati. Dovremo, quindi, ripetere integralmente il testo adottato per il provvedimento su Taranto, dal momento che l'eventuale eccedenza rispetto ad una certa cifra potrebbe avere — sempre che la Commissione fosse d'accordo — una diversa destinazione.

Sotto questo aspetto, quindi, faccio una ampia riserva che è motivata sul piano dell'esigenza di meglio accertare, aggiornare e stimare i valori previsti. In proposito vorrei infatti ricordare che già in occasione dell'analogo provvedimento approvato in favore dell'Arsenale di Taranto furono avvertite delle discordanze di accertamento tra i valori presunti dall'organo tecnico militare e quelli stabiliti dall'organo tecnico erariale.

È necessario inoltre tener presente che — come peraltro è detto nella stessa pregevolissima relazione che accompagna il disegno di legge, relazione che io apprezzo moltissimo — la graduazione delle cose da fare alla stregua dei ricavati dalle vendite ha bisogno di una maggiore conoscenza, sia pure nelle linee di massima, delle opere che in sede di ammodernamento si dovranno predisporre.

Sono queste le ragioni per cui, pur apprezzando lo spirito del disegno di legge, il cui testo potrà essere suscettibile di eventuali modifiche, torno a pregare l'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione ad una prossima seduta per dare la possibilità al rappresentante del Governo, soltanto ieri mattina avvertito che oggi sareb-

be stato esaminato il disegno di legge, di un più approfondito e compiuto studio della materia, al fine di contemperare le varie esigenze che potranno emergere, anche in considerazione del fatto che non è possibile prescindere dall'eventuale piano urbanistico della città e della provincia di La Spezia.

**P R E S I D E N T E .** Nel ringraziare l'onorevole Sottosegretario di Stato mi permetto di ribadire, pur riconoscendo la fondatezza del provvedimento, l'opportunità di un suo ulteriore approfondimento soprattutto in considerazione del fatto che i beni demaniali, di cui trattasi, non sono situati solo in provincia di La Spezia, ma anche nelle provincie di Livorno, di Lucca, di Grosseto, di Massa, di Genova e di Savona. L'opera cui si accinge con la sua solita solerzia e diligenza l'onorevole Sottosegretario di Stato dovrà abbracciare quindi non solo la riviera ligure di levante, ma anche quella di ponente, nonché una parte del litorale tirrenico toscano e richiederà necessariamente, anche per tenere conto delle esigenze urbanistiche e turistico-panoramiche poc'anzi richiamate dal senatore Albarello, un certo lasso di tempo.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari